



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Direzione Generale  
Servizio Edilizia Residenziale

Prot. n. *646/GAB*

Cagliari, *01/04/2014*

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Lavori Pubblici  
Prot. Uscita del 01/04/2014  
nr. 0000646  
Classifica I.3.2  
08-00-00



- > Alla Presidenza della Regione  
- Ufficio di Gabinetto  
- Direzione Generale  
Sede
- > A tutti gli Assessorati  
Loro sedi
- > Al Centro Regionale di Programmazione  
Sede
- > Alla Direzione Generale della Ragioneria  
Sede

**Oggetto:** Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014. Stanziamento regionale di € 2.000.000, UPB S04.10.003 e risorse statali Legge n. 124/2013.

Per l'inserimento all'Ordine del Giorno della prossima Giunta regionale, si trasmette la proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto.

L'Assessore

Paolo Maninchedda

Allegati per la sola Presidenza: 1 originale più 5 copie

Ing.E.B./DG

D.P.B./DS

D.D.C./RS *oe*

D.S.M. *LSI*



DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Oggetto: **Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014. Stanziamento regionale di € 2.000.000, UPB S04.10.003 e risorse statali Legge n. 124/2013.**

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico.

Il Fondo ha avuto operatività a partire dal 1999 e sino al 2004, in Sardegna, è stato alimentato dalle sole assegnazioni statali. Tali assegnazioni, in assenza di un intervento integrativo della Regione, non hanno consentito di soddisfare in misura adeguata la domanda sociale espressa dalle famiglie a minore reddito e certificata dai bandi comunali di selezione, come evidenziato nella tabella sottostante.

Anno	Finanziamento statale	Fabbisogno richiesto	Percentuale di soddisfacimento
2001	€ 2.702.360	€ 7.066.000	38,24%
2002	€ 2.891.155	€ 7.196.000	40,18%
2003	€ 3.909.001	€ 8.299.000	47,10%
2004	€ 2.324.845	€ 7.785.000	29,86%

La Regione, per superare tale criticità, si è fatta promotrice, a partire dal 2005, di notevoli stanziamenti nella piena considerazione che la sostenibilità dei canoni di locazione costituisce un elemento di forte disagio sociale laddove colpisce le fasce sociali a basso reddito come gli anziani, le persone sole, i giovani con lavori precari, le famiglie monoreddito o con un solo genitore, consentendo di soddisfare una percentuale maggiore di domanda espressa dalle famiglie come si rileva dalla seguente tabella:



Anno	Finanziamento statale	Finanziamento regionale	Finanziamento totale	Fabbisogno richiesto	Percentuale di soddisfacimento
2005	€ 3.548.468,00	€ 2.000.000,00	€ 5.548.468,00	€ 9.410.037,00	58,96%
2006	€ 5.346.773,73	€ 4.000.000,00	€ 9.346.773,73	€ 11.267.958,35	82,95%
2007	€ 4.694.528,09	€ 4.000.000,00	€ 8.694.528,09	€ 15.231.512,27	57,08%
2008	€ 4.807.699,33	€ 6.000.000,00	€ 10.807.699,33	€ 14.606.259,53	73,99%
2009	€ 4.201.200,49	€ 6.000.000,00	€ 10.201.200,49	€ 17.382.360,78	58,68%
2010	€ 3.228.903,51	€ 6.600.000,00	€ 9.828.903,51	€ 19.248.606,34	51,06%
2011	€ 230.562,68	€ 6.500.000,00	€ 6.730.562,68	€ 22.269.995,70	28,46%
2012	-----	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 24.473.567,74	18,61%
2013	-----	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 22.392.169,44	17%

Per l'anno 2014 il contributo messo a disposizione dalla Regione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è pari a € 2.000.000,00 e si rimane in attesa della conferma dell'importo delle risorse statali.

Quanto ai termini procedurali per pervenire all'assegnazione alle famiglie del sostegno finanziario assicurato dallo stanziamento regionale, a titolo di contributo ordinario e di premialità, l'Assessore riferisce:

- che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo. Lo stesso decreto stabilisce tra l'altro che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento ad evidenza pubblica e la formazione di apposita graduatoria;
- che con lo stesso Decreto è stato previsto che qualora le Regioni ed i Comuni concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 431/98, così come modificato dalla Legge n. 269/2004 di conversione del Decreto Legge n. 240/2004, possano stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel medesimo decreto;
- che, a fronte delle graduatorie comunali, la Regione provvede alla relativa copertura finanziaria avvalendosi dei fondi stanziati dalla stessa Regione e delle assegnazioni finanziarie dello Stato disposte a valere sul citato "Fondo" di cui alla Legge n. 431/1998.

Con riferimento alle modalità di ripartizione tra i Comuni della complessiva dotazione finanziaria di cui il citato "Fondo" potrà avvalersi per il 2014, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di stabilire i relativi criteri, essenzialmente riferiti all'individuazione dei destinatari ed alle modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98, attenendosi alle seguenti condizioni e metodologie:



- fissazione di un termine perentorio per i Comuni per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica;
  - obbligo per i Comuni di attenersi alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con le integrazioni apportate dalla Regione con la presente deliberazione;
  - riconoscimento ai Comuni di significativi margini di autonomia per quanto concerne le modalità di individuazione dei beneficiari dei contributi e l'utilizzo ottimale delle risorse loro assegnate nel rispetto del principio di sussidiarietà;
  - definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso ai contributi (tipologia contratti, unità immobiliari interessate, assenza di proprietà e di altri diritti reali su altre abitazioni nel territorio nazionale, assenza di rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio tra locatore e locatario);
  - definizione in particolare dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici:
    - a. Fascia A: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.035,88) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
    - b. Fascia B: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 13.578,00 tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 5 o più persone):
- | Numero componenti nucleo | Limite di reddito familiare |         |
|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 o 2 persone            | € 16.157,82                 | (+ 19%) |
| 3 persone                | € 19.416,54                 | (+ 43%) |
| 4 persone                | € 22.675,26                 | (+ 67%) |
| 5 o più persone          | € 23.761,50                 | (+ 75%) |
- L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;
- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura col solo abbattimento del reddito familiare di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N

DEL

- previsione di una premialità, pari complessivamente al 10% del finanziamento regionale, per i Comuni che stanziavano proprie risorse a titolo integrativo di quelle regionali (minimo 5% del fabbisogno accertato con la procedura ad evidenza pubblica), con un finanziamento aggiuntivo della Regione fino ad un massimo del 50% della dotazione finanziaria integrativa del Comune e comunque entro il limite finanziario del fabbisogno accertato;
- ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all'effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell'istruttoria delle domande, ferma restando l'attribuzione delle risorse aggiuntive, attribuite agli stessi Comuni a titolo di premialità entro i limiti del fabbisogno accertato.

Infine l'Assessore dei Lavori Pubblici, preso atto della permanenza della problematica relativa al programma ministeriale "20.000 abitazioni in affitto", propone anche per l'anno in corso di estendere l'applicabilità del suddetto Fondo anche ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/4 del 09.06.2009

#### DELIBERA

di approvare, per l'annualità 2014, i criteri di cui all'allegato, per la individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 con l'utilizzo sia dello stanziamento regionale di € 2.000.000,00 iscritto nel bilancio 2014 alla UPB S04.10.003 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sia dello stanziamento statale, attualmente in fase di ripartizione, relativo alla stessa annualità 2014, destinati ad integrare i canoni di locazione delle famiglie a minor reddito e più accentuato disagio sociale.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru



## **Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014.**

### **1. Individuazione dei destinatari dei contributi.**

I Comuni avviano le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2014 e comunicano alla Regione i relativi esiti improrogabilmente entro la data del **31 luglio 2014** mediante compilazione della scheda allegata alla presente delibera. Tale termine è da considerarsi perentorio ed ogni eventuale successiva comunicazione non potrà essere presa in considerazione ai fini della quantificazione del fabbisogno.

Nella predisposizione dei bandi di concorso e nell'espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterrano alle disposizioni contenute nella presente deliberazione con la quale, pur nel rispetto dei criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, si intendono attribuire alle amministrazioni locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i dovuti margini di discrezionalità relativamente alle modalità di individuazione dei beneficiari ed alla determinazione dei parametri utili all'utilizzo ottimale delle risorse che verranno loro assegnate.

Il suddetto bando dovrà consentire la presentazione delle relative istanze almeno entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di assegnazione dei contributi.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, l'indirizzo generale fornito è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui al successivo punto 3. Eventuali scelte difformi rispetto a tale indicazione potranno essere assunte da parte dei Comuni – e adeguatamente motivate – nel provvedimento di approvazione del bando, tenuto conto delle specifiche realtà locali.

I Comuni nell'assegnazione del contributo per l'accesso alla locazione dovranno avere cura di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

### **2. Destinatari dei contributi.**

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle



Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

### **3. Requisiti richiesti per ottenere i benefici.**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a. **Fascia A:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2014 (€ 13.035,88), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- b. **Fascia B:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, e + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 13.578,00, con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi contenuti nell'art. 3 della L. R. n. 7/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo



familiare con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 5 o più persone). L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00

Numero componenti nucleo	limite di reddito familiare	
1 o 2 persone	€ 16.157,82	(+ 19%)
3 persone	€ 19.416,54	(+ 43%)
4 persone	€ 22.675,26	(+ 67%)
5 o più persone	€ 23.761,50	(+ 75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2014 occorre prendere in considerazione quello riportato nella parte B al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

#### **4. Determinazione della misura del contributo.**

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. E' data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

I Comuni che integrino con propri fondi le risorse loro assegnate dalla Regione, in misura non inferiore al 25% del proprio fabbisogno riscontrato all'esercizio 2014, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o più vantaggiose soglie di incidenza del canone per categorie di particolare





debolezza sociale quali nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% o altre analoghe situazioni individuate dai Comuni nei relativi bandi di concorso. Inoltre l'ammontare di contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per le situazioni di particolare debolezza sociale succitate.

Sia la quota parte di contributo derivante dall'applicazione dell'incidenza di maggior favore stabilita dal Comune sia l'eventuale incremento di contributo succitato dovranno essere interamente coperti dai predetti fondi stanziati dai Comuni.

#### **5. Finanziamenti integrativi dei comuni. Premialità regionale.**

Qualora il Comune contribuisca ad integrare il Fondo con proprie risorse, in sede di ripartizione dei finanziamenti di programma si terrà conto del cofinanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

- a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive, destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto, di importo almeno pari al 5 % del proprio fabbisogno riscontrato all'esercizio 2014;
- b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla lettera a), sarà riconosciuto un premio di importo fino ad un massimo del 50% delle risorse comunali destinate al cofinanziamento; qualora le risorse di cui al successivo punto c) non risultassero sufficienti a soddisfare l'attribuzione dei premi nella misura suddetta, l'importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune;
- c) la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni cofinanziatori corrisponderà al 10% delle risorse regionali aggiuntive.

I Comuni che, secondo i criteri stabiliti dal presente provvedimento ai fini dell'attribuzione del premio, introducano risorse proprie di bilancio, sono tenuti ad inoltrare, oltre la comunicazione del fabbisogno, anche il provvedimento e relativo documento contabile dal quale si evinca la destinazione della somma al cofinanziamento, indicando il capitolo di bilancio sul quale andrà a gravare il fondo aggiuntivo comunale.

#### **6. Ripartizione dei fondi tra i Comuni.**

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente all'effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell'istruttoria delle domande, ferma restando l'attribuzione delle risorse a titolo di premialità ai sensi del precedente punto 4 ed entro i limiti dello stesso fabbisogno.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO N. 2 ALLA  
DELIBERAZIONE N  
DEL

**LEGGE 431/1998  
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO  
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato  
dai Comuni nell'anno **2014**

**Comune**

--

Fabbisogno economico		
Fascia "A"	Fascia "B"	Totale
€	€	€

Aventi titolo		
Fascia "A"	Fascia "B"	Totale
N.	N.	N.

Cofinanziamento comunale
€

Economie anni precedenti
€

Coordinate bancarie	
Istituto di credito	Codice IBAN/Tesoreria Unica
	-----

Referente del procedimento \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Direzione generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la proposta di deliberazione concernente **“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2014. Stanziamento regionale di € 2.000.000, UPB S04.10.003 e risorse statali Legge n. 124/2013”** di cui alla nota prot. n. 646/GAB del 01/04/2014;
- VISTA la relativa relazione istruttoria predisposta dal Servizio Edilizia Residenziale

**ESPRIME**

Parere favorevole di legittimità ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/4 del 09 giugno 2009.

Cagliari, 01/04/2014

**Il Direttore Generale**  
Ing. Edoardo Balzarini